

Prot. n. 8483 del 28 ottobre 2005

Spett.le IMPRESA
SEDE LEGALE
e p.c. Spett.le ACEN
Spett.le FENEAL-UIL
Spett.le FILCA-CISL
Spett.le FILLEA- CGIL
Spett.le Consiglio dell'Ordine
LORO SEDI

RACCOMANDATA A.R.

CIRCOLARE 2/2005- IMPRESE

1. Denuncia Telematica, 2.- Rimborso Malattia ed Infortuni, 3.- Regime delle ritenute fiscali sui contributi per l'anno 2006, 4. Carte Prepagate fornite dal San Paolo Banco di Napoli S.p.A., 5. B.N.I. (Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari)- DURC, 6. Tasso sui ritardati pagamenti vigente dal 14/10/2005, 7. Morosita'- Ratizzi e Regolarizzazioni

A) Invio telematico delle denunce mensili dei lavoratori occupati

Come noto, ai sensi del vigente CCNL è obbligatoria la trasmissione delle Denunce mensili esclusivamente in via telematica a partire dalla competenza di ottobre 2005.

In riferimento a tale obbligo la Cassa Edile della Provincia di Napoli ha deliberato come appresso:

<dai periodi di competenza ottobre 2005 in poi non sono accettate Denunce se non in forma telematica; eventuali Denunce cartacee presentate e/o pervenute per posta vanno immediatamente restituite ai mittenti per la trasformazione in Denunce telematiche, con avviso che in mancanza l'Impresa interessata sarà segnalata come Irregolare alla BNI.

Eventuali Denunce presentate tardivamente per periodi di competenza sino a tutto il mese di settembre 2005 sono accettate anche in forma cartacea>.

Resta cura dell'Impresa trasmettere, nello stesso termine dell'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce la Denuncia, il RIEPILOGO (o la Dichiarazione di sospensione – di uno o più mesi - dell'attività in caso di mancanza di lavoratori alle proprie dipendenze) in originale sottoscritto dal Legale rappresentante, nonché eventuale documentazione a supporto della richiesta (contestuale) di rimborso malattie ed infortuni (vedi anche capo successivo). In mancanza la Denuncia si intenderà non presentata. Nel medesimo termine dell'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce la Denuncia deve intervenire il versamento per l'importo corrispondente a quello di cui alla Denuncia.

Pertanto la Cassa Edile della Provincia di Napoli si adeguerà ai seguenti criteri:

- inclusione fra i controlli automatici del limite minimo/massimo convenzionale contrattuale di ore 173 mensili, con la conseguenza di ritenere inefficace la

Denuncia che non rispetti detto criterio (tranne nei casi di sospensione dell'attività con lavoratori dipendenti);

- qualificazione di regolarità per le sole Imprese che abbiano rispettato l'obbligo contrattuale di presentare le Denunce in via telematica ed il Riepilogo in originale sottoscritto dal Legale rappresentante (o la dichiarazione di sospensione dell'attività), nonché abbiano effettuato il relativo versamento;
- conseguente segnalazione alla BNI delle Imprese che non versino nelle condizioni di cui al punto precedente;
- conseguente certificazione D.U.R.C. di irregolarità.

Si richiama vivamente l'attenzione sulla circostanza che - adottata la metodologia di acquisizione esclusiva in via telematica - le denunce mensili debbono essere esaustive dei lavori in corso: pertanto non sarà tecnicamente importabile alcuna Denuncia integrativa e/o suppletiva per i periodi mensili, di cui è scaduto il termine di presentazione. Inoltre è tecnicamente inibita la possibilità di acquisire da parte della Cassa- in regime di Denuncia solo telematica e quindi da ottobre 2005- Denunce per periodi per cui è scaduto il termine di presentazione.

B) Disciplina per ottenere il Rimborso per anticipazioni Malattie/Infortuni

1) Le imprese che liquidano le indennità di malattia, malattia professionale e infortunio ai lavoratori dipendenti dovranno presentare alla Cassa Edile della Provincia di Napoli, nell'ambito della Denuncia Unica mensile dei Lavoratori occupati, pena la decadenza dal diritto al rimborso, i dati esatti negli appositi campi relativi ai Lavoratori interessati. Alla Denuncia Unica mensile vanno allegate, pena la decadenza dal diritto al rimborso, le copie rese conformi dall'impresa delle buste paga dei lavoratori interessati, oltre alla copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro e, nel caso di infortunio o malattia professionale, copia della denuncia di infortunio presentata all'INAIL. Per le malattie di durata superiore a 14 gg. le imprese dovranno allegare inoltre la certificazione della visita medica fiscale, il cui onere sarà (su richiesta) rimborsato dalla Cassa Edile alle Imprese. La certificazione dovrà essere ripetuta per ogni successivo mese di assenza per malattia;

1 bis) Nei casi in cui l'Impresa inoltri la Denuncia Unica mensile in via telematica, i documenti di cui sopra comunque dovranno pervenire alla Cassa entro il medesimo termine prescritto per la trasmissione della Denuncia Unica, a pena di decadenza;

1 ter) A titolo di parziale e temporanea deroga al criterio dell'immediata decadenza dal diritto al rimborso per il caso di mancato rispetto del termine valido per la presentazione delle Denunce mensili, è concesso alle Imprese un termine di differimento per la presentazione della documentazione di gg. 60 dalla scadenza del predetto termine. In mancanza di esibizione entro tale termine ulteriore la Cassa considererà irrimediabilmente decadute le Imprese da ogni diritto al riguardo ed archiverà le pratiche. Considerata la necessità di garantire informativa costante alle Imprese del rischio di decadenza, per le Denunce presentate allo sportello (residue Denunce cartacee e Riepiloghi sottoscritti delle Denunce trasmesse in via telematica) l'Ufficio ricevente apporrà sulla copia per l'Impresa timbro con la dicitura <avviso scadenza termine ultimo per la richiesta di rimborso indennità per anticipazione Malattie/Infortuni, a pena di decadenza, per esibizione integrazione documentazione il / / >; per gli analoghi documenti pervenuti a mezzo posta sarà inviato identico avviso con r.a.r. ovvero preferibilmente via email (se conosciuta);

2) La liquidazione dei rimborsi di malattia ed infortunio - in assenza di morosità a qualsiasi titolo verso la Cassa - avverrà a cadenza periodica e precisamente:

- a gennaio per gli eventi segnalati nelle Denunce Uniche riferite al semestre aprile – settembre;
- a luglio per gli eventi segnalati nelle Denunce Uniche riferite al semestre ottobre-marzo;

mediante bonifico bancario sui c/c delle Imprese, rispettivamente entro fine gennaio e fine luglio, e comunicazione del dettaglio delle somme liquidate (al netto di eventuali debiti compensati d'ufficio). Alle Imprese che non abbiano fornito il conto corrente bancario verrà comunicata l'avvenuta elaborazione e, nei loro confronti, la liquidazione avverrà con assegno circolare non trasferibile su richiesta espressa, da ritirarsi a cura del legale rappresentante (o suo delegato) presso i ns. uffici previa presentazione di valida documentazione comprovante l'effettiva identità.

La Cassa si riserva entro un anno dalla liquidazione di richiedere documentazione in originale ed effettuare le verifiche pertinenti- anche mediante coinvolgimento di altri Enti e controlli incrociati - su un campione d'impresе, a conferma dei dati dichiarati e/o forniti in fotocopia. In detto campione sottoposto a controllo saranno comunque sempre comprese le Imprese, che abbiano presentato domande di rimborso per i mesi di agosto e dicembre e/o indicanti malattie di durata superiore a 14 giorni, al fine di verificare rispettivamente l'avvenuto godimento - da parte del lavoratore presente nella Denuncia Unica relativa- delle ferie nei termini previsti contrattualmente ovvero l'avvenuta acquisizione da parte dell'impresa denunciante del certificato del medico di controllo. In questa fase la Cassa ritirerà la copia di detto ultimo certificato e provvederà al rimborso delle spese vive relative. Qualora dai controlli emerga l'avvenuta corresponsione di somme a titolo di rimborso non dovute, in ogni caso si procederà al relativo recupero, oltre alle altre iniziative del caso.

3) Vanno corrisposti alle Imprese gli interessi - nella misura analoga a quella dovuta dall'Impresa alla Cassa Edile per ritardato versamento - in tutti i casi in cui la Cassa edile abbia colpevolmente ritardato la liquidazione rispetto ai termini di cui al punto 2);

4) In linea generale si provvede al pagamento delle somme dovute per le indennità anticipate ai Lavoratori dalle Imprese, solo dopo aver scomputato i loro debiti a qualsiasi titolo accumulati nei confronti della Cassa;

4bis) Non vanno liquidate le posizioni creditorie concernenti Imprese che non abbiano versato integralmente quanto dovuto, con particolare riguardo a quelle situazioni rivenienti dal Contenzioso in cui sia stato documentato il pagamento degli accantonamenti direttamente ai dipendenti, dall'Impresa;

4ter) Non vanno liquidate in ogni caso le domande di Imprese, che sia pure per altri periodi siano in stato di morosità;

4 quater) In via eccezionale va dato corso a pagamenti anche alla Imprese che abbiano sistemato integralmente la morosità, con la precisazione che - allorché la sistemazione abbia comportato sconti in via transattiva sul totale dovuto - vada detratto dal rimborso operato dalla Cassa Edile di Napoli quanto scontato transattivamente.

C - Regime delle ritenute fiscali sui contributi per l'anno 2006

Come noto, non è soggetta ad imposizione fiscale la quota del contributo di cui all'art. 37 del C.C.N.L. di competenza del lavoratore (1/6), mentre per la parte a carico del datore di lavoro (5/6) è soggetta all'imposizione fiscale esclusivamente la quota della contribuzione destinata a finanziare assistenze a carattere non sanitario.

Pertanto si comunica, per gli adempimenti da parte delle Imprese iscritte che, sulla base dell'andamento delle assistenze erogate nell'ultimo triennio, la detta quota di contributo ex art. 37 C.C.N.L. a carico delle Imprese, destinata ad assistenze a carattere non sanitario è, **per l'anno 2006**, pari allo **0,81%** (sull'imponibile Cassa Edile), che dovrà quindi essere aggiunta all'imponibile fiscale del lavoratore.

D) Modalità di pagamento ai Lavoratori con <carta prepagata>

L'utilizzo del metodo di pagamento adottato da quest'anno ha prodotto ottimi risultati di soddisfazione della platea dei Lavoratori interessati, pur trattandosi di esperienza iniziale e da sottoporre a verifica continua.

Pertanto si conferma che tutte le spettanze a favore dei lavoratori dipendenti della Vs. Impresa e comunque iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Napoli (accantonamenti GNF, A.P.E., assistenze, etc.) saranno erogate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) accredito su conto corrente bancario o postale del lavoratore, che ne avrà comunicato i dati alla Cassa compilando l'apposito modello debitamente firmato in originale con, allegata, copia di valido documento di identità;

2) in mancanza di comunicazione dei dati relativi al conto corrente personale, accredito su carta prepagata rilasciata direttamente al lavoratore dall'istituto bancario San Paolo Banco di Napoli.

Conseguentemente nei modelli dei lavoratori neoassunti (che potrete scaricare dal sito web della Cassa), è contenuta l'avvertenza che il Lavoratore che non comunichi il conto corrente personale, per la futura riscossione di qualsiasi spettanza, dovrà munirsi necessariamente della carta prepagata come al punto 2).

In particolare, relativamente alla seconda modalità, la Cassa Edile della Provincia di Napoli ha stipulato il 9/3/2005 apposita convenzione per il nuovo servizio <carta prepagata>.

Con la medesima convenzione si è ottenuto che il San Paolo Banco di Napoli offra alle Imprese edili (se ed in quanto correntiste della Banca medesima) la possibilità di accreditare sulle suddette 'carte prepagate' anche le spettanze retributive dovute al lavoratore direttamente dalle Imprese datrici di lavoro: pertanto, se interessati a tale servizio, potrete contattare la detta Banca per le modalità operative.

Si precisa che le spese relative al rilascio delle 'carte prepagate' (che avranno un massimale di deposito pari a € 10.000) sono a carico della Cassa e che il prelievo presso gli ATM del Gruppo San Paolo Banco di Napoli in tutt'Italia sono pure gratuiti; altri eventuali servizi collegati alla carta prepagata scontano le tariffe precisate nel modello standard da sottoscrivere presso la Banca da parte del Lavoratore titolare. La distribuzione è stata svolta da tutte le Agenzie del San Paolo Banco di Napoli, previa prenotazione, a decorrere dal 2 maggio 2005.

Ai Lavoratori Vs. dipendenti già in possesso di <carta prepagata>, i successivi accrediti - nei termini di validità riportati su ciascuna <carta> - avverranno senza ulteriori formalità ed i medesimi riceveranno l'avviso consueto di accredito. Gli altri dovranno seguire la procedura sopradescritta.

E) B.N.I.- Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari e D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva

In materia si ha il piacere di comunicare che dall' 1/1/2006 la ns. Cassa, unitamente a tutte le Casse edili d'Italia, procederà al rilascio del D.U.R.C. per tutti i lavori in edilizia.

A tal fine a decorrere da fine novembre 2005 la Cassa Edile della Provincia di Napoli è tenuta, mensilmente, ad alimentare la Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari costituita presso la CNCE ed affidata da accordi nazionali delle parti sociali alla responsabilità e gestione del Comitato per la Bilateralità; a detta Banca Dati pertanto verranno trasmessi gli elementi che riguardano la Vs. Impresa, così come richiesti dal Gestore, in riferimento al consenso da Voi già prestato per il loro trattamento.

Sarà pertanto segnalato l'insieme delle Imprese iscritte alla data e la loro eventuale situazione di <irregolarità> (a riguardo si ricorda che questo Ente provvede ad invitare ad un incontro di verifica in contraddittorio tutte le Imprese iscritte con r.a.r. nota del 6.12.2004 prot. n. 6481).

La segnalazione di Irregolarità delle Imprese avrà effetti sul Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà rilasciato per:

- la verifica della dichiarazione da parte degli Organi deputati al controllo dell'Appalto;
- l'aggiudicazione dell'Appalto, quando richiesta;
- la stipula del contratto;
- il pagamento dei S.A.L.;
- il collaudo ed il pagamento del saldo finale;
- ogni altra esigenza di constatazione della regolarità contributiva d'interesse dell'Impresa (certificati per finanziamenti, certificati per sgravi, certificati per Albi, etc.).

Il D.U.R.C. dovrà essere presentato anche per i lavori privati in edilizia, prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo (art. 20 c. 2 D.L.vo 251 del 6.10.2004).

Nel caso di lavori privati il D.U.R.C. ha validità di un mese.

Per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva, sotto forma di D.U.R.C., è rilasciata dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun Lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

Il D.U.R.C., per tutte le altre finalità, sarà rilasciato dalla Cassa Edile dove ha sede l'Impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa dopo averne verificato i requisiti di regolarità contributiva previsti e dopo aver verificato presso la Banca Dati Nazionale che l'Impresa non è segnalata come Irregolare.

Requisiti di regolarità della Impresa sono i seguenti:

- versamento di accantonamenti e contributi, nonché delle altre voci obbligatorie denunciate (PREVEDI, quote ANCE ed ACEN), fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è richiesta la certificazione;
- versamento perfettamente coerente con l'importo denunciato e calcolato secondo le regole e gli imponibili previsti;
- dichiarazione nella denuncia mensile, per ciascun operaio, di un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali di assenza) – non inferiore a 173 mensili;

- presentazione mensile delle denunce dei lavoratori occupati o, in alternativa, presentazione di denuncia di sospensione dell'attività (c.d. denuncia <bianca>), a dimostrazione della <continuità contributiva>;
- presentazione della denuncia in via telematica e del riepilogo in via cartacea entro il termine dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- versamento eseguito con data e valuta ricadenti nello stesso termine previsto al punto precedente.

Sono equiparate le posizioni delle **Imprese in stato di <regolarizzazione>**, semprechè risultino rispettate le condizioni fissate per l'agevolazione.

Modalità di richiesta:

La richiesta del D.U.R.C. va eseguita per via telematica, dopo aver ricevuto i relativi PIN e codici di accesso, collegandosi al portale orizzontale web www.sportellounicoprevidenziale.it. o presso il DURC POINT che sarà istituito presso la ns. Sede in tempo utile.

In particolare le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti sono a loro volta rigidamente vincolati al richiedere il DURC per via telematica.

La richiesta andrà eseguita compilando (secondo le istruzioni ad esso allegate), direttamente in via telematica, apposito modulo unificato in base alla tipologia della richiesta.

La procedura prevede l'assegnazione, per ogni prima richiesta, di un codice C.I.P. (Codice Identificativo Pratica), che individua l'appalto e dovrà essere utilizzato per richieste successive.

La richiesta che presenta omissioni di dati ritenuti obbligatori o dati non correttamente inseriti, avrà sospesa la sua efficacia per 10 gg. (periodo nel quale potrà essere integrata o corretta); decorso tale termine di differimento la richiesta sarà, in caso di mancato perfezionamento, ritenuta non ammissibile e conseguentemente annullata.

Modalità di istruttoria e validazione:

Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture dei tre Enti coinvolti, rilevati alla data indicata nella richiesta e comunque alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio (o per la formazione del silenzio assenso).

Il SERVIZIO D.U.R.C. istituito nella Cassa Edile, in presenza di richiesta formalmente completa, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.

Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.

Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.

L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, previa validazione del rispettivo Funzionario responsabile del provvedimento, viene inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

Lo stato dell'istruttoria è verificabile dal richiedente in via telematica, utilizzando la stessa metodologia usata per la richiesta.

Tempi di rilascio del D.U.R.C.

La Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso il sistema Casse edili ed attesta quanto acquisito a riguardo dagli altri Enti.

Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e della sua validazione, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta, al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. "modalità di rilascio").

Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa.

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del <silenzio-assenso>.

Pertanto, allorchè uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, L'Ufficio competente della Cassa Edile dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.

L'Ufficio tenuto all'emissione del D.U.R.C. dovrà sempre verificare, prima dell'effettivo rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.

Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile individuato dalla Cassa edile e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R). Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

Avendo il DURC limitati effetti liberatori per l'impresa in ragione della situazione realmente conosciuta da parte dell'Ente rilasciante, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Per altre notizie ed informazioni ci si può collegare al sito web www.sportellounicoprevidenziale.it.

F) Modifica del Tasso d'interesse nei casi di ritardato pagamento

A far data dal 14 ottobre 2005 il versamento tardivo di quanto dovuto alla Cassa edile (oneri PREVEDI, spese, accantonamenti e contributi, quote ACEN-ANCE)- oltre a determinare una posizione di irregolarità- comporta l'addebito di interessi calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva (in applicazione della norma emanata dal Comitato per la Bilateralità nella Deliberazione n. 4 del 14/10/2005): detto tasso è attualmente pari al 7,50% (ex T.U.R.+ 5,50%), per cui il tasso a carico dell'Impresa inadempiente si adegua dal 14/10/2005 al 3,75%.

Pertanto per le posizioni già morose il tasso sul debito in essere sinora applicato (tasso rifinanziamento marginale BCE+7punti= 10%), dal 14/10/2005 correrà nella misura soprarichiamata; successivamente detto tasso sulle posizioni già morose, così

come sulle morosità insorte successivamente, si adeguerà periodo per periodo in ragione delle variazioni del parametro suddetto.

G) Rateizzazioni, Morosità, e Regolarizzazioni

A far data dal 14 ottobre 2005 la Cassa edile è tenuta ad uniformarsi per la regolamentazione delle rateizzazioni a quanto previsto dal comma 7) della Deliberazione n. 4 del Comitato per la Bilateralità emanata in pari data. Per trasparenza e doverosa informativa si trascrive detta disciplina valida a livello nazionale:

- <<E' prevista la concessione, in via eccezionale, della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri:
- a) la rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di Gestione;
 - b) l'impresa presti idonee garanzie;
 - c) la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
 - d) sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un interesse pari a quello individuato al punto 4) (*ndr. 4) il versamento effettuato oltre il termine deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva.*)
 - e) il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa.
 - f) Il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'impresa.

Si riporta altresì la disciplina di cui alla Deliberazione n. 5 del Comitato della Bilateralità adottata sempre in data 14/10/2005, le cui conseguenti procedure di attuazione saranno definite a breve dal Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Napoli:

1. L'Impresa che si iscrive alla Cassa Edile dopo l'entrata in vigore della legge n. 276/03 ed entro quattro mesi dalla data della presente delibera è tenuta al versamento dei contributi e degli accantonamenti dal mese di iscrizione, senza alcuna ulteriore obbligazione per il periodo pregresso.
2. L'impresa già iscritta alla Cassa Edile e non in regola con gli adempimenti relativi deve regolarizzare il debito contributivo, per versamenti e accantonamenti, entro quattro mesi dalla data della presente delibera, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto dovuto, salvo che non richieda la rateizzazione alle condizioni previste dalla deliberazione n. 4, punto 7, lettere a, b, d, e, f. Dette condizioni non troveranno applicazione nei casi in cui l'impresa abbia in corso azione di recupero dalla Cassa Edile per contributi e/o accantonamenti.
3. In caso di accertamento amministrativo per un importo complessivo non superiore a € 100,00 per ciascun mese di competenza non si determina inadempienza contributiva, salva la regolarizzazione conseguente.

4. Per i lavori privati, all'atto della richiesta del DURC, l'impresa si impegna formalmente a comunicare alle Casse Edili del luogo ove si svolgono i lavori l'avvio del singolo cantiere.

<<<>>>

Considerata la necessità generale nell'interesse reciproco di operare in via telematica, si invita a fornire il rispettivo recapito di posta elettronica (email), che consentirà di riscontrare a costi contenuti e più rapidamente le Vs. richieste ed esigenze.

<<<>>>

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.
Napoli, 25/10/2005

IL DIRETTORE
(avv. Michele GIURAZZA)



Il Vice Presidente
(Sig. Emilio CORREALE)



Il Presidente
(Cav. Uff. Vincenzo MAIELLO)

